

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica della Slovenia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(93/27/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), modificata da ultimo dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 1601/92⁽²⁾,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Repubblica della Slovenia ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che è stato accertato, mediante una missione comunitaria nella Slovenia, che la situazione sanitaria è soddisfacente e che è possibile tenere conto di questo paese per le importazioni di carni fresche;

considerando che tali stabilimenti offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi nel primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di carni fresche;

considerando che prossimamente sarà compiuta una missione veterinaria della Comunità per visitare tali stabilimenti;

considerando che le importazioni di carni suine fresche in provenienza dalla Slovenia non sono più autorizzate in seguito all'adozione della decisione 92/377/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Repubblica di Slovenia⁽³⁾;

considerando, tuttavia, che a norma della decisione 92/447/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, recante

modifica, per quanto riguarda alcuni Paesi dell'Europa orientale, della decisione 91/449/CEE, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi⁽⁴⁾, sono autorizzate le importazioni di prodotti a base di carni suine che abbiano subito uno dei trattamenti ivi previsti; che ne deriva che tali prodotti devono essere fabbricati a base di carni suine ottenute in stabilimenti riconosciuti;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'elenco allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato e particolarmente ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria,

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche in provenienza dagli stabilimenti della Repubblica della Slovenia elencati nell'allegato.
2. Le importazioni in provenienza da tali stabilimenti restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU n. L 248 del 28. 8. 1992, pag. 69.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STATI MEMBRI

N. d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)						NP	
		M	LS	DF	B	O/C	S		SP
22	Pomurka, Murska Sobota	×	×		×		×		T, 1
33	Kosaki, Maribor	×			×		×		T, 1
86	Emona, Ljubljana	×	×		×		×		T, 1
103	Hmezad, Do Celjske Mesnine P.O., Celje	×	×		×				
126	Mip Zivinopromet, Nova Gorica	×			×		×		T, 1
194	Kras Sezana	×	×		×				
	Secovlje		×				×		1

(*) M: Macello

LS: Laboratorio di sezionamento

DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina

O/C: Carne ovina/caprina

S: Carne suina

SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

T = Gli stabilimenti con menzione «T» sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ed eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata

1 = Solamente carni suine destinate alla fabbricazione di prodotti a base di carne.